

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 1952

(71^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegni di legge :

(Ritiro di proposta)

« Modificazioni al ruolo organico di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Industria e commercio di cui alla tabella I allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato con legge 7 giugno 1951, n. 434, e modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 2 »
(N. 2284) :

ZIINO Pag. 673

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (N. 2240) :

PRESIDENTE 669, 671
DE LUCA 670
ZIINO 670
GIUA 671
ROMANI, *Commissario per il turismo* . . . 671

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, De Luca, Flecchia, Ghidetti, Giua, Longoni, Molinelli, Pezzullo, Rosati, Roveda, Tamburrano, Tartufoli, Ziino, nonché i senatori Buizza in sostituzione del senatore Guglielmone e Lovera in sostituzione del senatore Origlia.

Interviene altresì il Commissario per il turismo, onorevole Romani.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (N. 2240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernente provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero ».

Come ebbi occasione di dire nella riunione precedente, sono stati presi contatti con la E.C.A. per conoscerne l'opinione in merito alla proposta di riservare il 65 per cento dei fondi disponibili per la concessione di mutui, a determinate località. L'E.C.A. ha dichiarato di non aver nulla in contrario, facendo noto tuttavia il fatto che a suo parere non sarà possibile

assorbire integralmente il 65 per cento, perchè le domande presentate non offrono spesso alcuna seria garanzia per poter essere accolte. Sarà necessaria una indagine a tale scopo, che dovrebbe essere svolta nel limite di una diecina di giorni.

Da parte nostra, noi abbiamo fatto una rapida disamina delle domande, e ci è parso che quelle precedentemente presentate dovessero ormai subire un aumento nella cifra richiesta, per effetto dell'aumentato costo della vita; è stato in conseguenza proposto un altro emendamento all'articolo 1.

Ora, poichè la risposta definitiva è che la E.C.A. si rimette interamente alle deliberazioni legislative della Commissione, anche agli effetti degli emendamenti presentati sull'articolo 1, non ci resta che prendere in esame tale articolo.

La sua formulazione, in seguito all'emendamento modificativo presentato dall'onorevole Ziino e ai due emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole Tartufoli e da me, è radicalmente diversa da quella originaria.

Ne do lettura:

Art. 1.

Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità dell'articolo 4 della predetta legge.

Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.

Per l'utilizzazione delle somme di cui al presente articolo continuano ad aver vigore le norme contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 481 e nel decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'articolo 11 della legge n. 481 tra le località ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo, sono compresi i Comuni della provincia di Rieti facenti parte dell'ex circondario di Cittaducale ed i Comuni facenti parte del comprensorio del Consorzio di bonifica del Tronto.

È consentita la presentazione di varianti al progetto originario, la cui maggiore spesa — sentita la competente Commissione — può essere riconosciuta dal Commissariato per il turismo ai fini della determinazione dell'ammontare del mutuo, qualora le relative opere siano ritenute utili, sia per quanto attiene al tipo di albergo o di impianto turistico che si intende realizzare o rimodernare, sia in relazione alle esigenze ricettive locali.

L'emendamento del senatore Ziino è già stato discusso nelle due riunioni precedenti e si trova ora in sede di votazione. Sugli altri commi dichiaro aperta la discussione.

DE LUCA. Non ho niente da osservare sulla formulazione dell'articolo. Voglio però riprendere una preoccupazione che è stata in parte fugata, ma che potrebbe anche ripresentarsi: quella cioè che il 65 per cento riservato a quelle zone non possa essere integralmente erogato. Questo fatto apporterebbe senza dubbio una perdita, sia pure di pochi milioni.

Vero è che secondo le domande presentate ci avviciniamo a quel 65 per cento (sembra anzi che esso debba essere superato) ma ciò non toglie che moltissimi richiedenti possano oggi — di fronte al maggior dispendio che dovranno sostenere — decidere di non insistere nella loro domanda, specialmente se dovranno presentare un nuovo progetto, come mi pare che accenni l'ultimo comma aggiunto all'articolo 1.

A mio parere deve esserci una forma di reversibilità, per cui nell'ipotesi, remota quanto si vuole, che quel 65 per cento non fosse integralmente erogato, la differenza, nell'interesse del turismo, rientrerebbe nella distribuzione generale, e andrebbe adoperata entro un termine prefissato in favore di altre zone dell'Italia settentrionale e centrale.

Non presento una nuova formulazione dell'articolo secondo il mio punto di vista, perchè occorrerebbe uno studio approfondito e specifico; ma pongo al relatore questo problema che egli, se crede, potrà risolvere.

ZIINO. Mi sembra che le dichiarazioni fatte prima dall'onorevole Presidente decantino addirittura la situazione, poichè egli prevede la Commissione unanime nell'approvare la legge.

Da parte mia, credo di poter affermare che con questa nuova formulazione la legge può trovare pieno accoglimento, in quanto vengono soddisfatte tutte le esigenze e contemporati tutti gli interessi. Ho da dire qualcosa soltanto per quel che riguarda la forma, poichè per la sostanza siamo d'accordo: la nuova formulazione in rapporto al mio emendamento non mi sembra perfetta, in quanto nella prima parte dell'articolo si viene sostanzialmente a modificare la legge 29 luglio 1949, n. 481, mentre con l'aggiunta susseguente si rimetterebbe in vita tutta la legge 1949, poichè si dice che tutte le norme contenute in quella legge saranno applicabili nella distribuzione delle somme destinate alla concessione di mutui.

Se invece nella prima parte si aggiungessero, come io avevo proposto, alle parole: « in conformità dell'articolo 4 » le altre: « e dell'articolo 11 », avremmo a mio avviso una dizione più chiara e tecnicamente più perfetta.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti io sono pienamente d'accordo e non ho niente da osservare nè per la sostanza nè per la forma.

In quanto poi all'osservazione del senatore De Luca, credo che il concetto che egli ha esposto sia già contenuto nella legge, perchè il 65 per cento viene riservato alle Regioni dell'Italia meridionale in quanto evidentemente questa percentuale possa essere assorbita dalle domande provenienti da quelle Regioni. In caso contrario, la legge ha naturalmente la sua applicazione in via normale su tutto il territorio nazionale.

Comunque, credo — come già ha accennato lo stesso onorevole De Luca — che in proposito non occorra un emendamento, ma sia sufficiente un chiarimento a verbale.

GIUA. Io approvo l'emendamento Ziino, ma, per quanto riconosca validi gli altri due emendamenti, mi pare che essi alterino lo spirito della legge e non mi sento di approvarli. Io lascerei all'onorevole Commissario per il turismo, in base alla legge che approveremo, la piena responsabilità di distribuire questi fondi.

Non sono contrario a che si aiutino dal punto di vista turistico, ad esempio, la provincia di Rieti o le zone limitrofe; ma come Rieti vi sono tante altre provincie che avreb-

bero bisogno di fondi a tale scopo. Se in una legge introduciamo questo concetto, dovremmo introdurre anche altri emendamenti per tutte quelle altre zone dove il turismo deve essere potenziato, come ad esempio, alcune zone fin qui trascurate della Sardegna e del Piemonte. Per cui io proporrei di approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Ziino, e di pregare i proponenti degli altri due emendamenti di trasformarli in ordini del giorno, di modo che l'onorevole Commissario sarà sempre libero di tenerne il debito conto.

PRESIDENTE. Quanto all'emendamento del senatore Tartufoli, poichè abbiamo in esso una designazione territoriale consacrata in altre leggi, per la quale sarebbe necessario un mutamento di indirizzo, non mi sembra sia sufficiente trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Qualora dovesse restare l'emendamento del senatore Tartufoli, sarebbe forse opportuno non indicare Rieti o comunque zone specifiche, perchè un'altra persona potrebbe volere indicare altri territori, ma includere nella ripartizione tutti quei territori sui quali opera la Cassa del Mezzogiorno. Questa sola sarebbe una ragione che potrebbe giustificare tale emendamento.

PRESIDENTE. La formula definitiva sarà dunque questa: « Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'articolo 11 della legge n. 481 tra le località ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo, sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Rileggo pertanto tutto l'articolo, con le modificazioni suggerite:

Art. 1.

Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità degli articoli 4 e 11 della predetta legge.

Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

71ª RIUNIONE (18 giugno 1952)

Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le località ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 di cui dò lettura:

Art. 2.

Coloro i quali abbiano presentato regolarmente domanda per la concessione dei soli contributi straordinari previsti nell'articolo 2, lettera b) della legge 29 luglio 1949, n. 481, e intendano invece beneficiare dei mutui di cui all'articolo 4 della legge stessa, devono farne domanda nei modi ivi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3:

Art. 3.

Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine può essere prorogato dal Commissario per il Turismo, per la durata massima di un anno, qualora per l'entità dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un più lungo periodo di tempo.

All'atto della concessione delle provvidenze di cui al precedente comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere già ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora le opere non vengano iniziate o ultimate nei termini stabiliti o vengano sospese

senza giustificato motivo per un periodo di tre mesi, il Commissario per il Turismo dispone la revoca dei benefici concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946 n. 452, e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il 31 dicembre 1953, o nel termine prorogato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 4:

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 possono essere concessi anche per l'esecuzione di opere riferentisi ad alberghi pensioni od altro impianto turistico, già ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, purchè le opere siano diverse da quelle già finanziate e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

Qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui alla presente legge, ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, 9 aprile 1948, n. 399, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizi successivi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

71ª RIUNIONE (18 giugno 1952)

Ritiro della proposta di legge d'iniziativa del senatore Ziino: « Modificazioni al ruolo organico di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio di cui alla tabella I allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato con legge 7 giugno 1951, n. 434 e modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 2 » (N. 2284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Ziino: « Modificazioni al ruolo organico di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e com-

mercio di cui alla tabella I allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato con legge 7 giugno 1951, n. 434 e modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 2 ».

ZIINO. In data odierna ho indirizzato una lettera al Presidente del Senato per informarlo che ritiro questa proposta di legge, in quanto mi riprometto di sostituirla con altra proposta che presenterò secondo le formalità di procedura.

Prego quindi la Presidenza di considerare decaduta questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ziino.

La riunione termina alle ore 10,45.